



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PUGLIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- ..... presidente
- ..... Relatore
- ..... Giudice
- .....
- .....
- .....
- .....

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3364/2016  
depositato il 24/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 803/2016 Sez:22 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di BARI  
contro:

CORSO ALCIDE DE GASPERI 340 70125 BARI

**difeso da:**

VIA P. AMEDEO 118 70100 BARI

**proposto dall'appellante:**

VIA VITTORIO VENETO N. 122 70010

**difeso da:**

VIA FRATELLI CERVI 14/16 70024

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 45/2014 I.C.I. 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3364/2016

UDIENZA DEL

06/06/2018 ore 10:30

N°

2344/4/2018

PRONUNCIATA IL:

06 GIU. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23 LUG. 2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA



#### FATTO

Il Comune di Adelfia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, come da mandato in atti dall'avv. \_\_\_\_\_, ha presentato appello avverso la sentenza n. 803/2016 pronunciata il 26 novembre 2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale - Sezione 22 - di Bari e depositata il 26 febbraio 2016.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale, con l'impugnata sentenza, ha accolto, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso proposto dal contribuente \_\_\_\_\_ avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni n. 45 del 19 dicembre 2014, notificato in data 14 gennaio 2015, con cui l'appellante Comune ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 3.067,00 ritenuto dovuto per omesso versamento I.C.I. - anno d'imposta 2011 - in relazione ad una unità immobiliare sita nel territorio comunale.

Il Giudice di prime cure, ritenuto infondato il motivo di merito afferente il difetto del requisito del possesso a causa di un provvedimento di sequestro dell'immobile, ha accolto il ricorso sotto il profilo del difetto di notifica per avere il Comune utilizzato un servizio di posta privata.

Il Comune di Adelfia, con l'appello all'odierno esame, con unico motivo di gravame eccepisce la nullità della statuizione del giudice di prima istanza per violazione del combinato degli artt. 156-comma 3- e 160 c.p.c. avendo l'opposto atto raggiunto lo scopo e conclude per la riforma dell'impugnata sentenza con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.

Il contribuente, rappresentato e difeso come da mandato in atti, \_\_\_\_\_, si è costituito nel presente grado per contrastare ogni ex adverso dedotto e chiedere il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

SEZIONE N. 4

REG. GENERALE

N. 3364/2016

UDIENZA DEL

06/06/2018 ore 10,30

L.



All'odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, ascoltato il relatore sui fatti di causa e di diritto, il difensore del Comune, deposita giurisprudenza ed insiste per l'accoglimento dell'appello, mentre per delega del difensore del contribuente conclude per il rigetto del gravame.

#### DIRITTO

L'appello è fondato.

Innanzitutto va chiarito che il contribuente con il ricorso introduttivo, sotto il profilo del difetto di notifica dell'opposto avviso, ha eccepito esclusivamente in ordine all'utilizzo da parte del Comune del servizio di posta privata, senza nulla contestare in merito alla veridicità delle attestazioni relative alla notifica stessa.

Per questo, pur se le dichiarazioni contenute nell'avviso di ricevimento della raccomandata del servizio di posta privata non son assistite da fede privilegiata al pari di quelle contenute nel caso di utilizzo di Poste italiane quale servizio universale ai sensi del D. lgs. n. 261/99, le attestazioni relative alla notifica dell'opposto atto oggetto della sentenza impugnata, in assenza di contestazione della veridicità dei dati contenuti nell'avviso di ricevimento, vanno considerate veritiere.

Ed invero, il contribuente con il ricorso introduttivo ha dichiarato pacificamente di aver ricevuto l'avviso di accertamento così che, tempestivamente e con piena cognizione di causa, si è costituito in giudizio per svolgere le proprie tesi difensive senza lamentare alcuna lesione del diritto di difesa.

D'altra parte, la previsione legislativa per cui la notificazione degli atti a mezzo servizio postale universale è affidato a Poste Italiane, in quanto dotato di funzione probatoria, è volta a dare certezza alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di notifica, così che, in assenza di contestazioni in ordine ad esse, viene meno l'essenzialità di tale funzione che, viceversa, risulterebbe necessitata e decisiva nel caso in cui il contribuente avesse lamentato di non avere avuta effettiva ricezione e/o

SEZIONE N. 4

REG. GENERALE

N. 3364/2016

UDIENZA DEL

06/06/2018 ore 10,30

Li



conoscenza dell'atto, ovvero che le dichiarazioni riportate nell'avviso di ricevimento non corrispondessero a verità.

In definitiva, è pacifico che l'atto di recupero opposto è pervenuto nella piena cognizione del contribuente e, quand'anche a mezzo servizio poste private, ha raggiunto lo scopo venendo così ad essere comunque sanato, ex art. 156 c.p.c., il vizio procedurale.

Pertanto, dato atto che il giudice di prime cure si è pronunciato anche sul motivo di merito riguardante la debenza dell'imposta con rigetto delle doglianze del ricorrente senza che avverso tale statuizione sia stato proposto appello incidentale ex art. 54 del D. Lgs. n. 546/92, in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la piena legittimità dell'opposto avviso di accertamento.

Le spese di giudizio del presente grado, ex art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e sono da liquidarsi tenendo conto del valore della lite e delle riduzioni consentite dal D.M. n. 55/2014.

**P.Q.M.**

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione 4 – di Bari, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello del Comune di Adelfia e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Adelfia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 06 giugno 2018.

L'ESTENSORE  
(dott. Carlo Di Carlo)

IL PRESIDENTE  
(dott. Gaetano De Bari)

SEZIONE N. 4

REG. GENERALE

N. 3364/2016

UDIENZA DEL

06/06/2018 ore 10,30